



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 20/10/2021

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 9.6.2016, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 52.800,00, da rimborsare in 120 rate da € 440,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 30.6.2020, dopo il pagamento della rata n. 48.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.930,66, a titolo di oneri non maturati. Chiede inoltre il risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, per la scorrettezza dell'operato dell'intermediario e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie. In via subordinata, chiede di verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre il risarcimento del danno in via equitativa. Chiede inoltre la refusione delle spese di assistenza professionale per € 200,00.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che la domanda avanzata in via subordinata, e volta ad accertare il costo effettivo del finanziamento, non era contenuta nel reclamo ma è stata presentata per la prima volta in sede di ricorso. Rileva, inoltre, che la domanda risarcitoria non è supportata da alcun elemento documentale, né parte ricorrente specifica quali danni avrebbe subito. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente sottoscritto quietanza liberatoria con la quale ha accettato i rimborsi ricevuti in conteggio estintivo e rinunciato ad eventuali ulteriori crediti relativi all'estinzione anticipata



del finanziamento. Rileva che la quietanza sottoscritta dal cliente rappresenta una chiara rinuncia poiché, da un lato, contiene un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, dall'altro, risulta espressa in termini non equivoci la volontà del cliente di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme in conseguenza dell'estinzione anticipata del suo contratto di finanziamento. L'intermediario, con riferimento alla sentenza "*Lexitor*" della Corte di Giustizia UE, eccepisce che essa non può avere efficacia diretta nei rapporti tra privati in quanto concerne una Direttiva che non è *self-executing*; afferma che la normativa interna nei casi di estinzione anticipata del finanziamento limita la rimborsabilità agli oneri soggetti a maturazione nel tempo. Rileva altresì che, successivamente alla stampa del contratto, sono state modificate, al ribasso, le commissioni in favore dell'Intermediario Finanziario e le commissioni di distribuzione, in particolare: - Commissioni in favore dell'Intermediario Finanziario (Sigla): passate da € 3.910,32 a € 3.714,84; - Commissioni di distribuzione: passate da € 1.584,00 a € 1.388,48. Le predette modifiche sarebbero state espressamente accettata dal ricorrente, come risulta dall'atto di quietanza e relativo piano di ammortamento sottoscritto dallo stesso. Inoltre, eccepisce che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up-front*, prevedendo anche il metodo di calcolo secondo cui sono stati effettuati i rimborsi delle voci di costo ripetibili in favore del ricorrente. Rileva che le commissioni in favore dell'intermediario e le spese di invio delle comunicazioni periodiche sono state rimborsate al ricorrente. Le commissioni di distribuzione, come chiaramente indicato in contratto, integrerebbero invece costi *up-front*. Afferma, infine, che le commissioni in favore dell'intermediario del credito sono state versate a quest'ultimo e pertanto non possono essere rimborsate. Chiede quindi di dichiarare il ricorso inammissibile; in subordine, di rigettarlo.

## DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Non merita accoglimento l'eccezione preliminare dell'intermediario, in quanto, in base all'orientamento del Collegio di Coordinamento, inaugurato con decisione n. 8827 del 21 luglio 2017, ai fini dell'efficacia della quietanza "*è necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate)*". Nel caso di specie, non è indicato il preciso ammontare oggetto della rinuncia.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.



3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, TUB.
4. Occorre ricordare che, nella decisione n. 9478 del 22.05.2020, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto le commissioni a favore del finanziatore *recurring* per l'intero importo, disponendone il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*; ha inoltre ritenuto *recurring* le commissioni di distribuzione.
5. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.633,18, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,48%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commiss. Finanziatore (recurring)	€ 3.714,84	€ 2.228,90	€ 1.429,36		€ 428,81	€ 1.800,09
<input type="radio"/>	commiss. Distribuzione (recurring)	€ 1.388,48	€ 833,09	€ 534,24			€ 833,09
<input type="radio"/>	Comunicazioni periodiche (recurring)	€ 22,00	€ 13,20	€ 8,46		€ 13,20	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.633,18
interessi legali	si

6. Nei limiti della domanda, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 1.930,66.
7. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
8. Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorialità rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii)



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione. Non possono neppure accogliersi le domande risarcitorie, poiché non risulta dimostrato il relativo danno asseritamente subito dal ricorrente.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.930,66 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA